

Via Icilio 7 - 00153 Roma TEL. 06 57090200 protocollo@cert.fnob.it www.fnob.it

Roma,	Al Ministro della Salute
	Prof. Orazio Schillaci
Prot.	

OGGETTO: Proposte di modifiche normative

Signor Ministro,

in primo luogo, Le rinnovo la mia più profonda gratitudine per la diponibilità all'ascolto delle problematiche della categoria che mi onoro di rappresentare.

Non si tratta di convenevoli di forma ma di una percezione reale e sentita che ho tratto dall'ultimo graditissimo incontro al Ministero.

Posta tale per me imprescindibile premessa, Le riassumo, qui di seguito, le questioni di cui abbiamo già avuto modo di discutere e poche altre ancora che ritengo comunque utile rappresentarLe.

Anzitutto Le illustro alcune possibili proposte emendative sul disegno di legge AC 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", per poi passare in rassegna gli ulteriori spunti emersi nel corso della riunione.

1. Mancato incremento dell'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica per il 2026.

L'articolo 62 del disegno di legge, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nessun incremento è previsto a partire dal 2026, come accade, invece, per la dirigenza medica e veterinaria (art. 61).

2. Mancata corresponsione per specializzandi area non medica di forme di sostegno economico e di tutele economico giuridiche.

Una attenzione particolare va rivolta al personale delle professioni di area sanitaria non medica, formato da laureati in veterinaria, odontoiatria, fisica, chimica, biologia e psicologia, figure professionali che ogni giorno operano nel Servizio sanitario nazionale, sanando un grave *vulnus* nei diritti di tali professionisti che contribuiscono, al pari dei colleghi di area medica, al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale.



Via Icilio 7 - 00153 Roma TEL. 06 57090200 protocollo@cert.fnob.it www.fnob.it

Difatti, ai soggetti iscritti a scuole di specializzazione post-laurea di area non medica non è riconosciuta, ad oggi, alcuna forma di sostegno economico durante la frequenza dei relativi corsi, né alcuna forma di tutela economico-giuridica per la maternità e paternità. Considerato che l'acquisizione del titolo di specializzazione costituisce una condizione necessaria per l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, l'assenza di una qualsiasi forma di retribuzione durante il percorso formativo che porta all'inserimento lavorativo, oltre a determinare una oggettiva asimmetria con il personale di area medica, pone, comunque, problemi di contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 31, 34 e 36 Cost.

A più di vent'anni dalla sua entrata in vigore, nessuna attuazione è stata data all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, ai sensi del quale "Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'àmbito delle risorse già previste."

Con il richiamo all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, riguardante la formazione dei medici specialisti, l'articolo 8 assicurava pertanto un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi non medici a quella dei medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione annuale del fabbisogno sia, soprattutto, prevedendo che tale rilevazione dispiegasse effetti anche in relazione alla ripartizione annuale delle borse di studio.

Tale disposizione, come accennato, non ha mai avuto attuazione e solo nel 2016, con l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.89, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è stato previsto che "Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Successivamente, con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 16 settembre 2016, n. 716, adottato di concerto con il Ministro della salute, si è proceduto al riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici» ma, nonostante l'articolo 2, comma 4, del decreto preveda che almeno il 70 per cento delle attività formative sia riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti di tipo pratico e di tirocinio (si tratta di almeno 34 ore di lavoro in ospedale ogni settimana, più di 1.500 in un anno), nulla è stato previsto in relazione alla corresponsione di borse di studio.

Alla luce del richiamato quadro normativo, pertanto, gli specializzandi di area non medica non godono ad oggi di alcuna forma di sostegno economico collegato alla frequenza delle scuole di specializzazione.



Via Icilio 7 - 00153 Roma TEL. 06 57090200 protocollo@cert.fnob.it www.fnob.it

L'intervento che si chiede consiste nel finanziare l'equiparazione del trattamento economico tra specializzandi di area medica e quelli dell'area non medica, anche attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dalle borse di studio dell'area medica non assegnate o dall'abbandono degli studi.

Va, infatti, considerato che su 15.256 contratti statali e regionali di area medica a bando, solo 11.392 (75%) è stato assegnato, numero destinato a diminuire vertiginosamente a causa delle centinaia di mancate effettive immatricolazioni. Continua inoltre la tendenza negativa per le cosiddette specializzazioni meno ambite, prima tra tutti la medicina d'emergenza-urgenza (30% dei contratti assegnati), oltre alle specialità di laboratorio (15% patologia e biochimica clinica, 11% microbiologia), anatomia patologica (47%) e radioterapia (18%).

3. Modifica dell'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 1, comma 161, della legge 213/2023, riformulato nel corso di conversione della legge in Senato, ha introdotto per gli iscritti alla CPS (Medici e veterinari) nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, che posticipino il pensionamento rispetto al primo termine possibile, un criterio specifico di riduzione degli effetti negativi dei nuovi criteri di calcolo. Per tali soggetti (sempre che l'ultimo rapporto di lavoro, precedente il pensionamento, abbia riguardato il profilo di medico veterinario e di infermiere), la misura della riduzione derivante dai suddetti nuovi criteri viene a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile; al riguardo, la norma richiama la finalità di concorrere a garantire la tutela della salute.

Nel novero delle categorie che usufruiscono di tale riduzione non sono inclusi i dirigenti sanitari e i dirigenti le professioni infermieristiche (iscritti alla CPDEL) che al pari di medici veterinari ed infermieri concorrono a garantire "un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza", creando pertanto una grave disparità di trattamento. Per quanto sopra si chiede l'inserimento di tali categorie.

4. Modifica dell'articolo 1, comma 218 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 1, comma 218, della legge 213/2023 prevede che al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico.

Nel novero delle categorie che usufruiscono di una rideterminazione della tariffa prevista per le prestazioni aggiuntive (essendo citati solo i medici, meglio sarebbe la dirigenza medica) non sono inclusi i dirigenti sanitari e i dirigenti le professioni infermieristiche, categorie cui fa riferimento l'articolo contrattuale che definisce l'istituto delle prestazioni aggiuntive (art. 115, co. 2 del CCNL Area sanità, ora art. 89 commi 2-3 del CCNL 2019-2021 Area sanità) e che al



Via Icilio 7 - 00153 Roma TEL. 06 57090200 protocollo@cert.fnob.it www.fnob.it

pari dei medici concorrono a garantire "la riduzione delle liste d'attesa", creando pertanto una grave disparità di trattamento. Per quanto sopra si chiede l'inserimento di tali categorie.

5. Scorrimento graduatorie specializzazioni di area medica anche per i biologi e le altre professioni sanitarie.

Come accennato sopra, le specializzazioni di area medica aperte ai biologi (o ad altre professioni sanitarie), quali Microbiologia e Virologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Patologia e Biochimica Clinica, Genetica Medica, appaiono sempre meno attrattive per i medici che, dunque, le disertano in misura molto consistente. *De iure condito*, i posti riservati ai medici ma da questi lasciati vacanti non possono essere occupati dai professionisti sanitari non medici che, però, avrebbero il titolo per accedervi

È una situazione paradossale che, da un lato, finisce per aggravare la carenza di professionisti sanitari nelle strutture pubbliche e, dall'altro, impedisce ai professionisti sanitari non medici di accedere al comparto pubblico (per l'accesso al quale la specializzazione è titolo imprescindibile).

Consentire, dunque, ai biologi (e agli altri professionisti sanitari) di coprire i posti nei corsi di specializzazione lasciati vacanti dai medici sarebbe un intervento di estrema ragionevolezza.

6. Specializzazione in Igiene indirizzo ambientale, Embriologia e in Ecotossicologia ambientale, Genetica medica indirizzo embriologico. Estensione ai biologi dell'accesso alla specializzazione in Anatomia Patologica.

La biologia è, come è noto, una scienza giovane che, come tale, si evolve con estrema rapidità.

Gli ambiti legati alla manipolazione degli embrioni e alla ecotossicologia ambientale, cresciuti a dismisura negli ultimi anni, impongono di creare appositi percorsi specialistici quali indirizzi di scuole già esistenti come la genetica medica, o di nuova istituzione, in modo da garantire che le pratiche che sono connesse a siffatti ambiti diano siano sempre maggiori garanzie di qualità.

Per le stesse motivazioni richiamate ai punti precedenti, poi, per coprire le carenze di specializzati in Anatomia Patologica sarebbe quantomai opportuno estendere il relativo accesso anche ai biologi prevedendo un apposito indirizzo.

7. Lauree in *Biotecnologie* (7/S, 8/S, 9/S).

Il Ministero della Salute, con nota prot. DGRUPS 0055192-P28/12/2010, chiarì che le lauree specialistiche in Biotecnologie agrarie (classe 7/S), industriali (classe 8/S) e mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S) consentono l'ammissione all'esame di Stato utile ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dei biologi ma, pur avendo esse accesso a scuole di specializzazione di area sanitaria, sono gravate dal superamento di un debito formativo per alcuni CFU ai fini della partecipazione ai concorsi del SSN.

Tale conclusione andrebbe, ovviamente, armonizzata con la novella introdotta con legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha formalmente inserito la professione di biologo nel novero delle professioni sanitarie, con la conseguenza che qualunque iscritto all'albo, in possesso di idonei titoli formativi, dovrebbe avere pari opportunità.

È, perciò, evidente la necessità di risolvere tale disparità.



Via Icilio 7 - 00153 Roma TEL. 06 57090200 protocollo@cert.fnob.it www.fnob.it

8. Farmacia dei servizi ed esami diagnostici all'interno delle farmacie.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi guarda, da sempre, con molta preoccupazione all'ampliamento delle attività erogabili nell'ambito della cd. farmacia dei servizi e, in particolare, agli esami su sangue capillare, sostenendo la necessità che un laboratorista assuma la responsabilità dei relativi referti.

Per tale motivo ha chiesto e ottenuto dal prof. Francesco Saverio Marini apposito parere *pro veritate* finalizzato chiarire quali siano gli esami in autoanalisi effettivamente erogabili all'interno delle farmacie e se per l'esecuzione di alcune prestazioni astrattamente consentite dalla predetta normativa è necessario il possesso dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 8-*ter* del d. lgs. 502/1992.

Sono stati avviati, peraltro, serrati contatti con la FOFI e con Federfarma per pervenire a un punto di equilibrio che consenta alle farmacie di fungere, nella sostanza, da punto prelievi sotto la responsabilità e la direzione di laboratori con essi convenzionati ma, ad oggi, le interlocuzioni sono interrotte.

Resta, tuttavia, evidente la necessità di intervenire sul tema degli esami diagnostici nelle farmacie.

9. Regolamentazione sull'attività dei biologi nutrizionisti.

I biologi che si occupano di nutrizione superano di grana lunga i 10.000 su tutto il territorio nazionale.

È l'art. 3 della legge 396/1967 ad attribuire la relativa competenza a biologi.

La concorrente competenza in materia di altre professioni sanitarie genera, da sempre, contrasti e ambiguità che andrebbero, dunque, ricomposti con una disciplina specifica.

L'unica regolamentazione si trae, infatti, da quanto chiarito dal Consiglio Superiore della Sanità con pareri del 15 dicembre 2009 e del 12 aprile 2011, secondo cui:

- "a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
- b) Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
- c) Il dietista, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92, e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica".

I miei più cordiali saluti



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi Via Icilio 7 - 00153 Roma TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it www.fnob.it

> Il Presidente Sen. Dr. Vincenzo D'Anna